



*Col. Pavullo in via
vicinanze
Roma*

L'ESPORTAZIONE DEI DOCUMENTI PRIVATI

I. INSUFFICIENZA DELLE NORME ATTUALMENTE IN VIGORE SULL'ESPORTAZIONE.

L'esportazione dei documenti di natura privata è regolata, nella nuova legge 30 settembre 1963, n. 1409, dall'art. 38, lettera f, che dispone « I privati proprietari possessori o detentori degli archivi o dei singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico hanno l'obbligo di non esportare dal territorio della repubblica gli archivi o i singoli documenti senza la preventiva autorizzazione della competente soprintendenza archivistica ».

La norma dovrà essere completata da sanzioni e da disposizioni regolamentari che ne preciseranno il significato e l'ampiezza. Essa stabilisce però fin d'ora criteri che dovranno essere tenuti presenti nella disciplina futura della materia, più complessa di quel che non appaia a prima vista.

Allo scopo di esplicitare la problematica che si ricollega alla norma in esame sarà bene porla a confronto con la precedente legislazione.

L'art. 25 della legge archivistica del 22 dicembre 1939, n. 2006, disponeva che « Gli archivi privati, le singole scritture che ne fanno parte ed ogni altra scrittura di particolare interesse storico, comunque in possesso di privati, non possono essere esportati dal regno se non con l'autorizzazione del ministro per l'Interno, su conforme parere della giunta per gli archivi del regno »; e l'art. 28: « Spetta alle soprintendenze archivistiche di esercitare le funzioni di ufficio per l'esportazione degli atti contemplati nella presente legge... ».

L'art. 34 disponeva infine: « Il detentore che abbia tentato l'esportazione o la divisione del materiale archivistico, senza la prescritta autorizzazione, è punito con la multa da L. 80.000 a L. 320.000. ¹⁾

Alla multa è aggiunta la confisca del materiale archivistico, ai sensi del codice penale, qualora si tratti del proprietario del materiale medesimo.

¹⁾ Le pene indicate sono quelle risultanti dagli aumenti stabiliti dalla legge 12 luglio 1961, n. 603.

ESCHASATO

Nel caso in cui il colpevole raggiunga l'intento, la multa è stabilita da L. 240.000 a L. 960.000 oltre il pagamento di una indennità pari al valore delle scritture.

In tutti i casi sono fatte salve le disposizioni delle vigenti leggi doganali, quando l'esportazione tentata o consumata presenti gli estremi del contrabbando».

Quale il diverso indirizzo della nuova legislazione rispetto a queste norme, indubbiamente severe, della vecchia legge?

« Si era pensato in un primo momento — si osserva nella relazione ministeriale — di prendere esempio dalla Francia, dove vige il divieto assoluto di esportare dal territorio nazionale le cose mobili che siano state oggetto di classificazione da parte del ministero dell'Educazione nazionale (art. 21 della legge 31 dicembre 1913). La norma è sembrata tuttavia troppo drastica, e si è preferito limitarsi a ribadire il divieto di esportazione senza il permesso che devono rilasciare le sovrintendenze in funzione di ufficio di esportazione, secondo le norme che verranno poi stabilite dal regolamento (cfr. prima parte art. 28 della legge del 1939)».

Si è voluto quindi mantenere il criterio seguito dalla legge del 1939 che permette la esportazione dei documenti in seguito a valutazione discrezionale, caso per caso, del ministro per l'Interno (affidata oggi al sovrintendente). E ciò sebbene nella nuova legge il divieto sia stato ristretto nell'ambito dei soli archivi o singoli documenti « dichiarati di notevole interesse storico », a differenza di quanto prescriveva la vecchia legge che lo imponeva a tutti gli « archivi privati, le singole scritture che ne fanno parte ed ogni altra scrittura di particolare interesse storico ».

Criterio quindi assai più largo nei confronti dei privati, motivato dallo scrupolo di non gravare la mano sui proprietari di archivi quando non lo esigano dichiarati motivi d'interesse pubblico. La consapevolezza di non dover imporre vincoli o divieti che non si risolvano nell'interesse generale degli utenti degli archivi, e di evitare procedure macchinose, informa tutta la presente legislazione che ha per oggetto la vigilanza sulle carte dei privati. Il che non esclude una maggior cura ed una maggiore valorizzazione del patrimonio archivistico nazionale, e quindi un aumentato potere di controllo e un più esteso uso pubblico dei documenti, quando essi abbiano effettiva importanza storica.

Altro punto fermo della nuova legge — e altra innovazione consigliata da più rigorosi criteri di legislazione — è il far discendere gli obblighi giuridici non semplicemente da una incerta e presuntiva situa-



zione di fatto degli archivi ma da una loro condizione giuridica definita e sicura che si determina a seguito della formale dichiarazione del loro notevole interesse storico ad opera della sovrintendenza competente. Il divieto di esportazione, come si è detto, segue all'accertamento e alla dichiarazione del notevole interesse storico degli archivi.

Quest'ultima applicazione del principio stabilito, teoricamente accettabile, dà luogo però in pratica ad alcune difficoltà. Com'è noto le norme che regolano l'accertamento degli archivi privati sono contenute nell'art. 37 che prevede sia interventi d'ufficio, direttamente ad opera delle sovrintendenze (secondo comma), sia interventi delle sovrintendenze stesse a seguito di denuncia dei privati, in molti casi obbligatoria (primo comma). Queste norme non sono tuttavia sufficienti ad escludere che, prima che si addivenga ad un completo esame di tutti gli archivi di notevole interesse storico, documenti anche importanti possano passare indisturbati le frontiere.

Agli effetti della legge doganale non vi è alcun impedimento alla esportazione dei documenti. Gli agenti doganali considerano di libero transito le merci non comprese nella *tabella export*, nella quale non figurano gli archivi o le cose che abbiano pregio dal lato storico. Così il privato proprietario, possessore o detentore di un archivio, anche importante, può esportarlo liberamente senza averlo ancora denunciato. Ciò può accadere, in generale, finché non scada il triennio previsto dal primo comma dell'art. 37 per la denuncia. Oppure — e questa volta senza limite di tempo — quando singoli documenti, anche antichi, non costituiscano un vero e proprio archivio, inteso come *universitas rerum*, o quando si tratti di archivi di cui facciano parte documenti dell'ultimo settantennio. Tutti casi, questi ultimi, per i quali lo stesso articolo non pone neppure l'obbligo della denuncia. « Non si può porre al privato — osserva la relazione ministeriale — che può essere persona illetterata o dedita a tutt'altro tipo di attività l'obbligo di riconoscere il notevole interesse storico dei propri documenti. Si può però stabilire una presunzione di interesse storico, in base a un dato obiettivo, facilmente riconoscibile da chiunque, e richiedere quindi al privato, ogni qualvolta accerti l'esistenza di tale dato, di darne notizia alla sovrintendenza. L'unico elemento di questo tipo è sembrato essere la data del documento... ». Esigenze giuste. D'altro canto non si può chiudere gli occhi di fronte alla grossa falla aperta nella salvaguardia del patrimonio documentario, quando si lasci passare alla frontiera materiale che le sovrintendenze, se chiamate in causa, dichiarerebbero senza esitazione di notevole interesse storico.

L'indulgenza, nei confronti dei privati, delle attuali disposizioni di legge sulla denuncia può essere giustificata entro certi limiti: qualora cioè si potesse esser certi che gli archivi rimangano nel territorio nazionale presso la stessa famiglia, di cui rappresentano le memorie, e siano presumibilmente, se non inventariati e valorizzati, per lo meno conservati nello *statu quo*, nell'interesse stesso del proprietario che li possiede. Ma poiché è lasciata aperta la possibilità di un loro trasferimento all'estero — che ne muta la destinazione e spesso la condizione giuridica, facendo nascere, oltretutto, il sospetto di fini speculativi nel privato — si pone la necessità di provvedimenti cautelativi urgenti: sia contro il rischio di dispersioni e di distruzioni, sia contro quello di una loro sottrazione al patrimonio nazionale.

In questa circostanza dovrebbe soccorrere una norma specifica, indipendente dalle altre sull'accertamento, e integrativa di esse, che obblighi a rimettere in ogni caso al sovrintendente il giudizio sulla licità o meno dell'esportazione dei documenti. Non è questa una limitazione eccezionale alla libera disponibilità dei patrimoni privati; nell'esportazione la regola è anzi quella della licenza e del controllo, adottata per una categoria vastissima di beni che non soffrono normalmente, come gli archivi e le cose di pregio storico o artistico, affievolimento di diritti reali su di essi.

Un esame e un giudizio preventivo certo, esteso a tutte le carte di presumibile interesse storico che stiano per varcare il confine, s'impone del resto anche per altre ragioni.

Può darsi che venga presentato alla frontiera un archivio che non sia stato denunciato ai sensi dell'art. 37; e non già perché, come nei casi già visti, il proprietario, possessore o detentore non era tenuto a farlo, ma semplicemente perché non si era curato di ottemperare all'obbligo stabilito nello stesso articolo.

Vi è qui un illecito che dovrà essere sanzionato penalmente. Come dare la possibilità all'agente doganale, e quindi alla sovrintendenza competente, di accertare in questi casi se l'archivio è liberamente esportabile o se invece, dietro la mancata dichiarazione di notevole interesse storico, si nasconde un reato di omessa denuncia?

Ancora: l'art. 38, lettera *f*, della nuova legge archivistica stabilisce il divieto già visto di esportazione dei documenti dichiarati di notevole interesse storico senza la preventiva autorizzazione della sovrintendenza. Qualora l'esportatore, violando tale disposizione, si accinga a far passare i confini alle carte sottoposte a vincolo commette un reato di esportazione abusiva. Come venire a conoscenza di quest'al-

tro, più grave reato ¹⁾ se non è data la possibilità di chiarire la situazione di tutti gli archivi presentati alla dogana? Solo attraverso un controllo sistematico è possibile accertare se l'archivio sia stato dichiarato di notevole interesse storico con la conseguenza che in caso positivo, impedito il transito delle carte, il trasgressore verrà denunciato all'autorità giudiziaria.

Queste norme, che tutelano con conseguenze penali l'integrità del patrimonio archivistico nazionale, possono essere dunque vanificate dall'assenza di disposizioni che assicurino un adeguato controllo in occasione dell'esportazione; mentre, come si è visto, quelle sulla denuncia degli archivi e dei documenti sono insufficienti, almeno per il momento, a stabilire una situazione di diritto certa, ed estesa a tutto il patrimonio documentario, attraverso la quale far valere la disposizione che già vieta l'esportazione degli archivi dichiarati di interesse storico notevole.

L'accertamento e l'esame d'ufficio, da parte delle sovrintendenze, degli archivi privati presenta d'altra parte quelle difficoltà che tutti gli archivisti conoscono. Cosicché alla situazione di diritto ipotizzata dalla legge non corrisponderà, almeno per molto tempo ancora (si pensi alle innumerevoli scritture in mano dei privati fino ad oggi sottratte alla vigilanza), una situazione di fatto tale per cui possa dirsi che ogni archivio suscettibile di essere riconosciuto di notevole interesse storico sia stato effettivamente riconosciuto tale, con gli obblighi che ne discendono, anche ai fini dell'esportazione.

Occorre quindi assicurare per il momento che il patrimonio archivistico non sia depauperato da possibili fughe di documenti. Sul piano giuridico ciò è possibile fare solo andando al di là di quei limiti, cui si è accennato, che si è posto il legislatore.

Allo stato attuale della legislazione vi è un circolo vizioso da superare: da una parte un fermo ed un controllo alla dogana è impedito dalla mancanza di una dichiarazione formale del sovrintendente che abbia dichiarato il notevole interesse storico degli archivi o dei documenti; dall'altra, per addivenire a quell'accertamento e a quella formale dichiarazione, non si può ricorrere, in molti casi, che al fermo ed al controllo da parte della dogana.

Per spezzare tale circolo vizioso non resta che partire, anziché dalla situazione di diritto, dalla situazione di fatto: l'esistenza di un

¹⁾ Anche tale reato, che nella vecchia legge era previsto come delitto (cfr. articolo 34 cit. nel testo), attende ancora una sanzione che dovrà essere stabilita da apposita legge.

presumibile interesse storico nei documenti presentati alla dogana per l'esportazione dovrebbe giustificare un loro fermo in attesa dell'accertamento e della decisione della competente sovrintendenza. Questa dovrebbe poi pronunciarsi sia sul valore delle carte che sulla opportunità della loro destinazione all'estero. Al privato, d'altra parte, dovrebbe porsi l'obbligo di chiedere la preventiva autorizzazione della stessa sovrintendenza per l'esportazione di tutti i documenti che abbiano valore storico.¹⁾

Una disposizione del genere potrebbe trovar posto nella legge penale che, dovendo comminare una apposita sanzione per la trasgressione del divieto di esportazione — stabilito dall'art. 38 (lettera f) e limitato, come si è visto, agli archivi e documenti singoli dichiarati di notevole interesse storico — potrebbe porre altro divieto ed altra sanzione per gli archivi e i documenti, in genere che abbiano valore culturale.

Con ciò noi non vorremmo — si *hadi bene* — tornare semplicemente alla legge del '39: scopo della norma dovrebbe essere quello di colmare una lacuna dell'attuale legge e di rendere possibile in ogni caso l'accertamento, non quello di restringere i limiti del divieto di esportazione. Ci sembra anzi che si debbano rispettare i criteri di liberalizzazione già adottati dal legislatore. La richiesta di apposita autorizzazione obbligherebbe cioè il privato proprietario, possessore o detentore di archivi o di singoli documenti di interesse storico, che intenda inviarli all'estero, a sottoporli al giudizio della sovrintendenza competente, ove per un qualsiasi motivo non l'avesse già fatto.

Ma la sovrintendenza non potrebbe rifiutare il nulla osta all'esportazione ove giudicasse che l'archivio o i documenti non siano di tale importanza da giustificare una dichiarazione formale di notevole interesse storico.

La norma proposta si collocherebbe quindi ad integrazione delle altre, previste dall'art. 37: anche l'esportazione diverrebbe un'occasione, fra le altre, per l'esercizio della iniziativa sovrintendentizia. Occasione che presenta forti analogie con quella (terzo e quarto

¹⁾ Va detto per inciso che nella legge 1º giugno 1939, n. 1089 sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storico, il quesito non viene a porsi in quanto (artt. 1 e 35) è vietata l'esportazione, oltre che delle cose d'arte, anche dei «manoscritti, autografi, carteggi, documenti notevoli»: documenti cioè di data anche recente e comunque non necessariamente riconosciuti d'importante interesse. Tale riconoscimento segue invece, di solito, al divieto d'esportazione.

comma dell'articolo citato) della vendita di documenti da parte di privati.

In entrambi i casi muta la situazione di fatto o giuridica dei documenti e in entrambi i casi s'impone un accentuato potere di vigilanza; maggiore anzi nella ipotesi del trasferimento all'estero che colloca le carte fuori dall'ambito di efficacia territoriale delle norme di salvaguardia.

In entrambi i casi la legge assegna ad altri, che intervengono al momento del trasferimento — titolari di case di vendita e pubblici ufficiali da una parte, agenti doganali dall'altra — obblighi che si affiancano a quelli dei privati, a garantire meglio del risultato.

Vi è poi un particolare nesso tra le due disposizioni. La comunicazione dei documenti posti in vendita, com'è noto, non è solo uno dei mezzi di cui si vale la legge per l'accertamento; è anche necessaria perché il ministro per l'Interno possa esercitare il diritto di prelazione.¹⁾

Poiché il trasferimento all'estero è preceduto normalmente da un passaggio di proprietà, difficilmente la sovrintendenza potrà venirne a conoscenza ove la vendita non venga fatta in Italia. La norma dell'art. 37 (comma III e IV), che non trova applicazione fuori del territorio nazionale, potrebbe rimanere così elusa.

Viceversa, se si imporrà il controllo in occasione dell'esportazione, si potrà venire a conoscenza del trasferimento di proprietà ed esercitare, prima che sia troppo tardi, il diritto di prelazione.²⁾

¹⁾ Cfr. art. 40 della nuova legge archivistica.

²⁾ È interessante notare come le tendenze legislative più recenti si muovano in senso più restrittivo della libertà del privato. Così la commissione parlamentare d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio (istituita con legge 26 aprile 1964, n. 310) propone, quanto alla esportazione dei beni culturali non dichiarati, che essa sia subordinata in ogni caso al nulla osta dell'ufficio di esportazione. Assoluto è invece il divieto d'esportazione per i beni dichiarati. La dichiarazione XX della relazione presentata al ministro della Pubblica Istruzione il 10 marzo 1966, così si esprime:

« I beni culturali dichiarati non possono essere esportati, salvo quanto previsto dalla dichiarazione precedente e dalla successiva dichiarazione XXIX.

I beni che abbiano ricevuto accertamento negativo sono liberamente esportabili, e così pure i beni archeologici catalogati e non dichiarati.

Gli altri beni culturali non dichiarati sono esportabili liberamente, salvo nulla osta degli speciali uffici di esportazione. Se l'Ufficio di esportazione ritiene che un bene culturale presentatogli sia di particolare interesse, provvede a che sia sottoposto a dichiarazione. In tal caso l'amministrazione autonoma lo acquista a prezzo di stima, determinato da una commissione permanente di arbitraggio, in contraddittorio tra le

2. IL REATO DI ESPORTAZIONE ABUSIVA: IL DOLO, IL TENTATIVO, LA CONFISCA.

Nella nuova legge manca, come si è detto, una sanzione penale corrispondente al divieto già stabilito di inviare all'estero senza autorizzazione documenti di notevole interesse storico. Non fu possibile includere in essa nessuna di quelle sanzioni che già la legge 22 dicembre 1939, n. 2006 prevedeva per la violazione degli obblighi posti ai privati e agli amministratori degli enti pubblici perché, com'è noto, la costituzione vieta di porre norme di natura penale in una legge delegata.¹⁾

Nella legge del '39 la disciplina del reato di esportazione abusiva era invece insufficiente e dottrinalmente incerta. Non sarà quindi inutile, anche in vista di una futura, prossima regolamentazione giuridica di questo reato, rilevarne qualche caratteristica partendo dalla legge del '39 e mettendola a confronto, se sarà il caso, con le norme parallele che regolano la esportazione abusiva di oggetti d'arte nella legge sulla tutela delle cose d'interesse storico o artistico (1° giugno 1939, n. 1089).

Il reato di esportazione abusiva va tenuto distinto dal reato di contrabbando.

Sulla base dell'art. 97 della legge doganale (25 settembre 1940, n. 1424) si può definire il contrabbando come « la sottrazione, comunque avvenuta o tentata, delle merci al pagamento dei diritti di con-

parti, a meno che il proprietario non dichiarì, prima che abbia inizio il procedimento di stima, di voler ritenere il bene con i vincoli derivanti dalla dichiarazione.

La legge provvederà ad assicurare l'indipendenza dei membri della suindicata commissione.

La legge provvederà altresì allo sveltimento di tutte le procedure relative alla presente dichiarazione».

Quanto alle sanzioni propone la dichiarazione LXXXIV: « Le norme penali previste dalle diverse legislazioni speciali oggi esistenti, devono essere trasferite nel codice penale, e devono essere riordinate secondo i seguenti principî:

- a) trasformare i reati contravvenzionali oggi ipotizzati in delitti;
- b) qualificare come illeciti penali quegli illeciti che sono oggi previsti come amministrativi;
- c) tipizzare le ipotesi delittuose e semplificarle, sì da ridurre la sovrabbondante normativa oggi esistente e riportarla a poche figure criminose, quanto più possibile nitide;
- d) prevedere sanzioni particolarmente gravi nei casi di condotta dolosa dei violatori delle norme di tutela del patrimonio dei beni culturali, in particolare per i casi di danneggiamento e di distruzione di beni».

¹⁾ Il D. P. R. 30 settembre 1963, n. 1409 fu emanato in seguito a legge di delega del 17 dicembre 1962, n. 1863.

fine ». È un reato volto quindi contro gli interessi finanziari dello Stato che rientra nei delitti fiscali.

Diversi testi di legge, riferendosi ad altri reati che mirano alla evasione di dazi e imposte, usano le espressioni: contrabbando di monopolio, contrabbando interno; e così via. Il contrabbando doganale, ossia la violazione dell'interesse dello Stato alla percezione di quei diritti che sono dovuti al passaggio del confine, apparterebbe così ad un particolare gruppo di reati, nell'ambito di quelli che ledono gli interessi finanziari dello Stato. La dottrina si è sforzata di costruire, su questa base, una più ampia figura delittuosa di contrabbando, di cui quello doganale costituirebbe soltanto un tipo particolare. Ma la maggior parte degli autori ha reagito contro questo tentativo, considerandolo artificioso e poco proficuo, ed ha preferito — secondo noi più giustamente — considerare il contrabbando doganale come un reato a sé stante.¹⁾

Comunque sia, per quel che ci riguarda, conviene evitare di usare le espressioni « contrabbando artistico o storico » o « contrabbando di documenti » e simili per indicare un delitto che non contrasta la volontà dello Stato di perseguire mezzi finanziari e che elude invece le norme poste per la difesa del patrimonio storico nazionale.²⁾

Non per nulla in ordine all'uno e all'altro di questi due beni protetti sono state predisposte norme diverse, che disciplinano con poteri e procedure sensibilmente divergenti l'attività che lo Stato intende svolgere nei due settori, attività che è affidata altresì ad organi amministrativi diversi.

Per quanto riguarda la legge archivistica è la Costituzione stessa che, com'è noto, traccia i confini di quel particolare interesse al quale va ricondotto il reato in esame. « La repubblica promuove lo sviluppo della cultura — afferma l'art. 9 — e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione ».

Anche dal lato formale i due reati si diversificano notevolmente. Non è qui il caso di scendere ad un confronto puntuale e ci limiteremo, quando sarà il caso, a rilevare qualcuna delle differenze essenziali.

¹⁾ Cfr. la voce *Contrabbando doganale* di C. DE VINCENTIS, in *Novissimo digesto italiano*, Torino 1959, pp. 436 e ss.

²⁾ È vero che, come ha messo in evidenza il Di Lorenzo (*Il contrabbando e gli altri reati doganali*, Padova 1956, pp. 90 e ss.) il termine contrabbando, superando il significato tecnico-giuridico ora precisato, è passato a indicare altri reati: contrabbando volontario, di stupefacenti, di guerra e quindi anche contrabbando artistico. Ma per essere più esatti, e attenerci ai criteri dottrinali comunemente accettati, sarà bene tener ferma la distinzione accennata.

Ciò non vuol dire che particolari analogie di comportamento e modalità di azione pratica col reato di contrabbando doganale — determinate soprattutto dall'esistenza di una linea di confine alla quale fa riferimento la trasgressione in esame — non debbano suggerirci problemi e soluzioni anche per la disciplina del divieto di esportazione di documenti.

Ma c'è di più. L'attuazione di alcuni compiti essenziali inerenti al trasferimento degli archivi all'estero non può che essere affidata alle dogane. Così in primo luogo per la « presentazione » dei documenti alla frontiera che pone il cittadino in un rapporto di fatto e di diritto con l'amministrazione doganale; rapporto dal quale nascono gli obblighi e gli adempimenti successivi. Così per la « dichiarazione » dei documenti stessi che dovrà essere fatta all'ufficio doganale obbligatoriamente, una volta deciso l'attraversamento della linea di confine. Così infine per la « visita ispettiva », mediante la quale l'autorità doganale dovrebbe verificare l'esistenza delle carte descritte, la loro corrispondenza all'elenco presentato e dare persino un primo giudizio, sia pure presuntivo e di massima, intorno alla sussistenza o meno di un loro « interesse storico ».

Le dogane non costituiscono un organo limitato esclusivamente alla cura di interessi finanziari¹⁾ e nulla vieta che ad essi si attribuiscono altri compiti inerenti al controllo della linea di confine per altri scopi che lo Stato può porsi relativamente ad altri interessi.

Si stabilisce così un nesso non intrinseco ma estrinseco tra disciplina dell'esportazione agli effetti fiscali e disciplina dell'esportazione ad altri effetti, come quello dell'invio all'estero di documenti che rivestono interesse storico. Le materie sono diverse, diversi i reati corrispondenti, ma alcuni compiti previsti dalla legge archivistica sono affidati allo stesso organo della pubblica amministrazione.

La legge archivistica è costretta perciò a far riferimento, con rinvio esplicito o tacito, alle leggi che regolano l'ordinamento doganale e alle procedure consuete di controllo delle merci alla frontiera. L'esistenza di queste leggi dovrà anzi essere presupposta perché si possa parlare di quella particolare violazione, regolata da apposita norma penale, nella quale consiste il reato specifico di esportazione abusiva di documenti.

¹⁾ Anche i divieti di esportazione o importazione, nel campo economico, non hanno attinenza con la riscossione di diritti doganali.

Una prima questione nasceva nella legge del '39 dall'art. 34 già citato.

Non vi è dubbio che il reato in questione, per la specie della pena che ad esso si accompagna, e cioè la multa, rientri nei delitti (articolo 39 codice penale). Com'è noto, per l'imputabilità dei delitti la legge richiede quella volontà cosciente e non coartata di compiere un fatto lesivo di un interesse altrui che consiste nel dolo (art. 42 codice penale), volontà che non s'indirizza solo a volere una determinata azione ma a cagionare anche, con la coscienza di aggredire ingiustamente una sfera giuridica riservata, quell'evento al quale la legge ricollega una precisa responsabilità.

Nel caso nostro l'elemento soggettivo del reato consiste nel volere che documenti di cui è vietata l'esportazione passino il confine senza l'autorizzazione della sovrintendenza archivistica. Questo è quanto dice la legge e questo è quanto deve limitarsi a constatare il giudice nel reato in questione. Non occorre quindi la prova di una particolare mala fede nell'esportatore, di un qualsiasi contegno cioè atto a far ritenere che vi sia qualcosa di più del dolo generico, implicito nel volere quel fatto, l'esportazione abusiva, in cui consiste l'illecito penale.

Ciò però appare a prima vista assai iniquo nei confronti del privato detentore dei documenti se si pone attenzione al modo con cui di solito avviene il passaggio della frontiera.

Se il privato avrà scelto, come di regola, una normale via di transito avrà anche presentato — tranne i casi eccezionali che vedremo — il materiale da esportare alla visita doganale. A tale atto di presentazione egli potrà aver fatto seguire anche la dichiarazione del tipo di merce esportata, ritenendola soggetta a controlli, o viceversa potrà essersi astenuto dal farlo, ritenendola merce di libera esportazione. Comunque sia, per non aver chiesto prima l'autorizzazione, verrebbe senz'altro incriminato.

La legge guarda al fatto in sé (aver « tentato l'esportazione del materiale archivistico senza la prescritta autorizzazione ») ritenendo il dolo implicito in esso anche se la presunta intenzione dell'esportatore di eludere le disposizioni inerenti agli archivi e al controllo doganale è smentita poi dal suo contegno, in quanto egli non si è sottratto ai consueti controlli ma ha presentato i documenti da esportare e può averli anche descritti con esattezza senza celarne il valore storico.

Possono in tal caso ravvisarsi gli estremi di un reato o quanto meno di un delitto? Sarebbe stato più giusto, a nostro avviso, che

la legge si fosse limitata a collocare tutt'al più tale ipotesi nell'ambito delle contravvenzioni che, predisposte per rendere più agevole la vigilanza archivistica, sono imputabili semplicemente a titolo di colpa.

Altro caso è invece quello in cui l'esportatore abbia scelto vie di transito « non permesse » (come si esprime l'art. 97 della legge doganale) senza presentare alla dogana il materiale documentario. Solo quando ciò avvenga il rigore della disposizione penale in questione riceve tutta la sua giustificazione.

La formulazione del reato, nella legge del '39, confonde le due ipotesi riconducendole entrambe alla semplice omissione della richiesta di autorizzazione per l'esportazione. Per l'una e per l'altra il legislatore ha usato la stessa espressione: ma nel passaggio clandestino della frontiera il « tentativo » è volto direttamente allo scopo di eludere il controllo doganale e di sottrarsi all'obbligo di richiedere il permesso alla sovrintendenza; nel normale transito del confine invece lo stesso « tentativo » non può avere che un significato profondamente diverso in quanto l'esistenza dell'apparato di controllo, cui l'esportatore si affida, e l'intervento dell'agente doganale sono di per sé garanzie di regolarità e legittimità dell'operazione. Il legislatore ha dimenticato che il fatto esportazione tocca un rapporto bilaterale (qualche autore ha perciò avvicinato tale rapporto, come si vedrà, alla dichiarazione dei redditi): da una parte l'esportatore, dall'altra l'autorità di confine. Perciò se nel caso di chi si sottrae all'autorità può ravvisarsi un atteggiamento fraudolento, nel caso, al contrario, di chi si presenta alla dogana si è costretti a presumere una volontà indirizzata all'osservanza della legge.

Guardando al corrispondente reato qual'è disciplinato dalla legge sulla tutela delle cose d'interesse artistico (1° giugno 1939, n. 1089) troviamo un'espressione ben diversa. Art. 66: « È punita con la multa da L. 80.000 a L. 2.000.000, l'esportazione, anche soltanto tentata, delle cose previste dalla presente legge:

- a) quando la cosa non sia presentata alla dogana;
- b) quando la cosa sia presentata con dichiarazione falsa o dolosamente equivoca, ovvero venga nascosta o frammista ad altri oggetti per sottrarla alla licenza di esportazione e al pagamento della tassa relativa. La cosa è confiscata. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando ».

Si noti come le due ipotesi siano qui distinte e articolate con la dovuta precisione. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) si ha il transito clandestino cui si è accennato, ipotesi per la quale basterà verificare